

Allegato 1)



COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 26/03/2021

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

- Art. 1 – Ambito e finalità del Regolamento
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Definizioni e disposizioni generali
- Art. 4 – Presupposto del canone
- Art. 5 – Soggetto obbligato

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 6 – Tipologia delle occupazioni
- Art. 7 – Occupazioni occasionali
- Art. 8 – Occupazioni d'urgenza
- Art. 9 – Istanze per l'occupazione di suolo pubblico
- Art.10 – Contenuto e rilascio del provvedimento di concessione
- Art.11 – Deposito cauzionale – fideiussione bancaria – polizza assicurativa
- Art.12 – Autorizzazioni di altri enti
- Art.13 – Principali obblighi del concessionario
- Art.14 – Proroga e rinnovo della concessione
- Art.15 – Subentro nella concessione
- Art.16 – Rinuncia all'occupazione
- Art.17 – Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Art.18 – Decadenza ed estinzione della concessione
- Art.19 – Occupazioni abusive

TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

- Art.20 – Istanza per i messaggi pubblicitari
- Art.21 – Tipologie dei mezzi pubblicitari
- Art.22 – Tipologia delle esposizioni pubblicitarie
- Art.23 – Istruttoria amministrativa
- Art.24 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art.25 – Oneri relativi all'esposizione pubblicitaria
- Art.26 – Limitazioni e divieti in materia di esposizione pubblicitaria
- Art.27 – Proroga e rinnovo dell'autorizzazione
- Art.28 – Subentro nell'autorizzazione
- Art.29 – Rinuncia all'esposizione pubblicitaria
- Art.30 – Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Art.31 – Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Art.32 – Rimozione della pubblicità
- Art.33 – Le esposizioni pubblicitarie abusive

TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

- Art.34 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini del canone di occupazione
- Art.35 – Determinazione delle tariffe annuali
- Art.36 – Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art.37 – Modalità di determinazione del canone di occupazione
- Art.38 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
- Art.39 – Modalità di determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Art.40 – Occupazioni non assoggettate al canone di occupazione
- Art.41 – Esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone
- Art.42 – Riduzioni delle tariffe del canone di occupazione

Art.43 – Riduzioni e maggiorazioni delle tariffe del canone di esposizione pubblicitaria

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.44 – Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

Art.45 – Superficie degli impianti affissionistici e sua ripartizione

Art.46 – Il piano generale degli impianti pubblicitari affissionistici

Art.47 – Tipologia degli impianti affissionistici

Art.48 – Soggetto obbligato al pagamento del canone sulle pubbliche affissioni

Art.49 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Art.50 – Affissioni d’urgenza

Art.51 – Riduzione della tariffa del canone del servizio delle Pubbliche Affissioni

Art.52 – Pubbliche Affissioni non soggette al canone

Art.53 – Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

Art.54 – Consegna del materiale da affiggere

Art.55 – Annullamento della commissione

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI

Art.56 – Dichiarazione per particolari fattispecie

Art.57 – Modalità e termini per il pagamento del canone

Art.58 – Accertamento – Recupero canone

Art.59 – Indennità e sanzioni

Art.60 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Art.61 – Autotutela

Art.62 – Riscossione coattiva

Art.63 – Rimborsi

TITOLO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art.64 – Passi carrabili e accessi a raso

Art.65 – Occupazione con impianti di distribuzione di carburante

Art.66 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

Art.67 – Serbatoi

Art.68 – Occupazioni con griglie, intercapedini, cappotti di edifici

Art.69 – Occupazioni a sviluppo progressivo

Art.70 – Occupazioni dello spettacolo viaggiante

Art.71 – Occupazioni con tende

TITOLO VIII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art.72 – Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari – “camion vela”

Art.73 – Pubblicità realizzata su carrelli dei supermercati

Art.74 – Preinsegne – Freccie direzionali

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 – Disposizioni finali

Allegato A) CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Allegato B) TABELLA DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA’ DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Allegato C) TABELLA DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA’ DI OCCUPAZIONE SUOLO

Allegato D) TARIFFE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Bolzano Vicentino del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art.1 - comma 816 – della Legge n.160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi:
 - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
 - l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
 - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
 - il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al D. Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia dei canoni in questione nonché da norme a questi applicabili, come pure le disposizioni regolamentari attinenti alla gestione delle entrate dell'ente comunale.

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Bolzano Vicentino.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente nel Comune di Bolzano Vicentino al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispose i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
4. L'Ente con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
5. La forma di gestione del canone sulla base di una valutazione di efficacia, efficienza ed economicità del servizio può essere effettuata in forma diretta dal Comune oppure mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52 – comma 5 – del D. Lgs. n. 446/1997.

6. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

7. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

8. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 3 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- a) occupazione: l'occupazione temporanea o permanente, anche abusiva, di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- b) esposizione pubblicitaria: la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante forme realizzate e mezzi pubblicitari installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- c) mezzo pubblicitario: è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere.
- d) concessione o autorizzazione: atto amministrativo rilasciato dal competente Servizio comunale al fine di permettere l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria;
- e) canone: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla precedente lettera d) o da colui che effettua l'occupazione o l'esposizione in maniera abusiva;
- f) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla precedente lett. e).

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale e nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione comunale, ove prescritta dal presente Regolamento.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7 del presente Regolamento, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi comunali. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio

ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata in tempo utile ai fini dell'istruttoria e comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o autorizzata l'esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 4 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta regolarmente costituita nei modi e termini di legge la servitù di pubblico passaggio quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex art.1158 del Codice Civile, per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali; restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, effettuata con qualsiasi forma visiva od acustica, diversa da quella assoggettata al canone sulle pubbliche affissioni, su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale (luoghi esposti al pubblico), ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato:

- per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni;
- per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici esercizi, ad attività commerciali, a pubblici spettacoli o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo esercita un diritto od una potestà;
- per luoghi esposti al pubblico si intendono luoghi privati o comunque nei quali non è ammesso il pubblico, situati tuttavia in modo tale da consentire di vedere o sentire ciò che in essi si trova o avviene:

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi:

- allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente Regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 5 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 823, della Legge n.160/2019 il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli artt. 20 e 34 del presente Regolamento, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

5. L'amministratore di condominio procede ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del codice civile.

6. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune o al Concessionario affidatario della gestione del canone la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6 - Tipologia delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si dividono in due fattispecie:

- a) permanenti: le occupazioni di carattere stabile, intese come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, dello spazio pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata pari o superiore ad un anno solare e che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile. Ai fini della determinazione del canone, le frazioni di anno sono computate per intero.

- b) temporanee: le occupazioni di durata inferiore ad un anno solare, anche se il periodo di occupazione si ripete negli anni, realizzate a seguito normalmente di un atto di concessione, comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile.
2. Le occupazioni abusive di cui all'art. 19 del presente Regolamento sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.
4. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 (novanta) giorni, sono considerate annuali;
5. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, tele, gonfaloni, cartelli, cavalletti e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in periodi di giorni 30 (trenta) fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni.

Articolo 7 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
- a) le occupazioni fino a 10 (dieci) metri quadrati effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 (dodici) ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore ad un'ora con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 (sei) ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore ad un'ora.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, al Servizio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza

1. A fronte di particolari situazioni di emergenza o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di avere presentato l'istanza e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. n.495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
 - b) dare immediata, e comunque non oltre un'ora dall'inizio dell'occupazione, comunicazione dell'occupazione medesima al Servizio comunale competente che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e di necessità;

- c) presentare la domanda di concessione in sanatoria entro il settimo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.
4. Nell'ipotesi di mancata comunicazione o di inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, la stessa si considera abusiva.

Articolo 9 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare, apposta istanza al competente Servizio Comunale.
2. La domanda, in regola con la disciplina dell'imposta di bollo e da presentarsi in via telematica o mediante consegna all'ufficio protocollo comunale, deve contenere i seguenti elementi:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza anagrafica ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso, l'indirizzo PEC ed e-mail;
 - b) nel caso di persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., l'indirizzo PEC ed e-mail nonché le generalità, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore del condominio o del rappresentante dell'associazione che sottoscrive la domanda;
 - c) ubicazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti o sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - d) misura (espressa in metri quadrati o lineari) dell'occupazione;
 - e) durata e decorrenza dell'occupazione oggetto della richiesta;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso);
 - g) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore e nel caso di assenza dell'amministratore la domanda deve essere sottoscritta da tutti i condomini;
3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda medesima.
4. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero l'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.
5. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
7. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 8 del presente Regolamento.

8. Copia del provvedimento amministrativo deve essere inviata, a cura del Servizio comunale competente al rilascio, all'eventuale Concessionario affidatario della gestione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 10 - Contenuto e rilascio del provvedimento di concessione

1. Il Servizio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza di occupazione ed avvia il relativo procedimento istruttorio. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della Legge. 241/1990 in giorni 30 (trenta). Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 241/1990.

2 Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

3 Il Servizio comunale competente acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività. È tuttavia data sempre la referenza ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche che chiedono la concessione ad occupare le aree stesse.

4. Il Servizio comunale competente, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti per l'eventuale nullastata relativamente alla viabilità e, ove la particolarità dell'occupazione lo richieda, per l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria il Servizio comunale procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale competente Concessionario affidatario della gestione del canone. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione al Servizio comunale che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento di concessione.

6. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la durata dell'occupazione, esplicitando il giorno d'inizio e di fine della stessa;
- la misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
- l'uso specifico cui l'occupazione è destinata;
- l'obbligo di corrispondere il canone;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

7. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso lo sportello di competenza dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

10. In ogni caso la concessione comunale si intende rilasciata fatto salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

11. Copia del provvedimento amministrativo di concessione deve essere inviata, a cura del Servizio comunale competente al rilascio, all'eventuale Concessionario affidatario della gestione del canone.

Articolo 11- Deposito cauzionale – fideiussione bancaria – polizza assicurativa

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Servizio comunale può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

2. L'ammontare della garanzia è stabilito in proporzione all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.

3. La garanzia, non fruttifera di interessi, viene restituita entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di ripristino, a regola d'arte, dello stato dei luoghi, previo accertamento del Servizio comunale competente, ed aver ottemperato a tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone.

Articolo 12 - Autorizzazioni di altri enti

1. La concessione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

Articolo 13 - Principali obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione ad altri; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi. In particolare è fatto obbligo al concessionario di:

- a) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree o degli spazi dati in uso particolare, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
- b) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- c) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- d) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione Comunale;
- e) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- f) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- g) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
- h) versare il canone alle scadenze previste;
- i) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- l) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali e smaltimento dei rifiuti. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i).
2. Durante l'esecuzione di lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
- a) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - c) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - d) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - e) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - f) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario;
 - g) non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso;
 - h) non arrecare danni al suolo, non infliggervi pali, chiodi o punte e non smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Articolo 14 - Proroga e rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione per occupazione temporanea, prima della sua scadenza, può chiedere la proroga della concessione in essere al Servizio comunale competente. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della concessione che si intende prorogare. La proroga può essere concessa per una sola volta ed il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione per il calcolo del canone dovuto. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di ripristino, a regola d'arte, dello stato dei luoghi, previo accertamento del Servizio comunale competente, ed aver ottemperato a tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone.
2. La concessione per occupazione permanente non è soggetta né a proroga né a rinnovo; il concessionario dovrà pertanto presentare, prima della scadenza della concessione in essere, nuova richiesta.

Articolo 15 - Subentro nella concessione

1. Nell'ipotesi in cui avvenga il trasferimento di titolarità di un'attività oppure il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile in relazione ai quali è stata rilasciata la concessione all'occupazione, il subentrante, nell'ipotesi in cui intenda mantenere l'occupazione già esistente, è obbligato ad attivare non oltre 60 (sessanta) giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando al Settore comunale competente apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.
2. Per le occupazioni di carattere permanente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
4. Ove il subentrante non provveda alla presentazione dell'istanza di subentro l'occupazione è considerata abusiva.

Articolo 16 - Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare della concessione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta al Servizio comunale competente e all'eventuale Concessionario affidatario della gestione del canone.
2. Se la comunicazione viene presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale, senza interessi.
3. Se la comunicazione viene presentata dopo la data da cui decorre il diritto di occupazione, la rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione e ciò a prescindere che l'occupazione sia stata realizzata o meno.
4. Non sono in ogni caso rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dal titolare della concessione per il rilascio della medesima.
5. La mancata presentazione della comunicazione di rinuncia all'occupazione comporta l'obbligo del pagamento del canone dovuto per l'intero periodo indicato nel provvedimento concessorio.

Articolo 17 - Modifica, sospensione o revoca d'ufficio

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione per ragioni di sopravvenuto pubblico interesse, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e del decoro oppure perché il bene concesso debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, ovvero imporre nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. La modifica comporta il rimborso, senza interessi e senza altro onere o indennità a carico del Comune, oppure l'integrazione del canone versato, come risulta dalla rideterminazione dello stesso in base ai nuovi elementi di calcolo.

5. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto esclusivamente alla restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione senza corresponsione di interessi e senza altro onere o indennità a carico del Comune, fermo restando che le occupazioni permanenti non sono rimborsabili se già in essere al momento della sospensione.
6. La revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso del canone, senza interessi e senza altro onere o indennità a carico del Comune, limitatamente al periodo non usufruito decorrente dalla cessazione di fatto dell'occupazione.
7. La sospensione o la revoca del provvedimento di concessione è altresì prevista quale misura preventiva per il contrasto all'evasione ed è attuata secondo le disposizioni del Titolo III del Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 18 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) la violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (uso improprio o diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
 - c) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni per le occupazioni permanenti ed entro 15 (quindici) giorni per le occupazioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto o di altri eventuali oneri a carico del titolare della concessione.
 - e) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio disponibile del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione;
2. La decadenza è dichiarata dal Servizio comunale competente al rilascio della concessione, con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino dei luoghi.
3. La decadenza non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò il Servizio comunale competente provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
4. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 (novanta) giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione oppure la cessazione dell'attività stessa;
 - d) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata la concessione.
5. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
6. In caso di estinzione della concessione, l'eventuale rimborso è dovuto solo previa verifica della rimessa in pristino dei luoghi oggetto del provvedimento concessorio.

Articolo 19 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente Regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente Regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il Responsabile del Servizio comunale competente, notifica al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, assegnandogli un congruo termine per provvedervi; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. Alle occupazioni abusive si applicano le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 285/1992.
5. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell' art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

TITOLO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 20 - Istanza per i messaggi pubblicitari

1. La preventiva domanda di autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria deve essere presentata, al competente Servizio comunale, per l'esposizione di cartelli stradali (lungo ed in vista delle strade), di mezzi pubblicitari vari in occasione di manifestazioni ed eventi, di cartelli nei cantieri edili, nonché per l'installazione di insegne di esercizio.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art.23 del D. Lgs. n. 285/1992 (codice della strada) e dall'art.53 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del codice della strada).
3. La domanda, in regola con la disciplina dell'imposta di bollo e da presentarsi in via telematica o mediante consegna all'ufficio protocollo comunale, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza anagrafica ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso, l'indirizzo PEC ed e-mail;
 - b) nel caso di persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art.36 del C.C., dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., l'indirizzo PEC ed e-mail nonché le generalità, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore del condominio o del rappresentante dell'associazione che sottoscrive la domanda;

- c) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare il mezzo pubblicitario;
 - d) la descrizione del mezzo pubblicitario corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - e) le dimensioni del mezzo pubblicitario;
 - f) il periodo di esposizione;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore e nel caso di assenza dell'amministratore la domanda deve essere sottoscritta da tutti i condomini;
4. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, deve essere attestata la disponibilità di questi.
5. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda medesima.

Articolo 21 - Tipologie dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente Regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

PUBBLICITÀ ORDINARIA

Insegna di esercizio: contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli, i cassonetti, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli, i cassonetti, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari si intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Pubblicità effettuata con insegne, cartelli, cassonetti, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile; pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schemi o pareti riflettenti.

PUBBLICITÀ VARIA

Pubblicità effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 22 - Tipologia delle esposizioni pubblicitarie

1. Le esposizioni dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le forme di pubblicità, effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, aventi durata pari o superiore ad un anno solare.
3. Sono temporanee le forme di pubblicità aventi durata non superiore ad un anno solare.

Articolo 23 - Istruttoria amministrativa

1. Il Servizio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il Servizio comunale competente, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti per l'eventuale nullastata relativamente alla viabilità e, ove la particolarità dell'esposizione lo richieda, per l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria il Servizio comunale competente procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente – anche tramite l'eventuale Concessionario affidatario della gestione del canone. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.

4. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e su richiesta degli addetti alla vigilanza deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

5. L'autorizzazione è consegnata telematicamente ovvero ritirata presso lo sportello di competenza dopo l'avvenuto pagamento del canone.

6. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

7. Copia del provvedimento amministrativo deve essere inviata, a cura del Servizio comunale competente al rilascio, all'eventuale Concessionario affidatario della gestione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 24 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia dal momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- e) versare all'epoca stabilita il canone dovuto.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario installato sulle strade deve essere apposta, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica di modeste dimensioni ed in posizione facilmente leggibile sulla quale vanno incisi i seguenti dati di riconoscimento:

- l'intestazione "Comune di Bolzano Vicentino";
- il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- il numero dell'atto autorizzatorio (numero di repertorio e anno di rilascio);
- la progressiva chilometrica del punto di installazione, ove individuabile;
- la data di scadenza.

La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione anche di uno solo dei dati su di essa riportati.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 25 - Oneri relativi all'esposizione pubblicitaria

1. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione delle eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, sono ad esclusivo carico del richiedente a cura del quale devono essere eseguiti.

2. Sono pure di esclusivo e totale carico del richiedente tutte le opere e prestazioni per il ripristino, alla scadenza delle autorizzazioni, delle pareti e delle aree interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.
3. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone e cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

Articolo 26 - Limitazioni e divieti in materia di esposizione pubblicitaria

1. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs. n. 285/1992;
 - b) gli artt. da 47 a 56 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. n. 495/1992;
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art.23, comma 2 del codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992);
 - b) l'art.57 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. n. 495/1992.
4. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 20.00 (venti) alle ore 8.00 (otto).
5. È vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.
6. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
7. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Articolo 27 - Proroga e rinnovo dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione per pubblicità temporanea, prima della sua scadenza, può chiedere la proroga dell'autorizzazione in essere al Servizio comunale competente. Nella domanda devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione che si intende prorogare. La proroga può essere concessa per una sola volta.
2. L'autorizzazione per pubblicità permanente non è soggetta né a proroga né a rinnovo; il titolare dell'autorizzazione dovrà pertanto presentare, prima della scadenza della concessione in essere, nuova richiesta.

Articolo 28 - Subentro nell'autorizzazione

1. Nell'ipotesi in cui avvenga il trasferimento di titolarità di un'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 60 (sessanta) giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando, al Settore comunale competente, apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi dell'autorizzazione in questione.
2. Per le esposizioni di carattere permanente, il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di autorizzazione.

3. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo al rimborso del canone già pagato dal cedente per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
4. Ove il subentrante non provveda alla presentazione dell'istanza di subentro l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 29 - Rinuncia all'esposizione pubblicitaria

1. Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare all'esposizione con apposita comunicazione diretta al Servizio comunale competente e all'eventuale Concessionario affidatario della gestione del canone.
2. Se la comunicazione viene presentata prima della data da cui decorre il diritto all'esposizione, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato senza interessi.
3. Se la comunicazione viene presentata dopo la data da cui decorre il diritto all'esposizione, la rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione e ciò a prescindere che l'esposizione sia stata realizzata o meno.
4. Non sono in ogni caso rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dal titolare dell'autorizzazione per il rilascio della medesima.
5. La mancata presentazione della comunicazione di rinuncia all'esposizione comporta l'obbligo del pagamento del canone dovuto per l'intero periodo indicato nel provvedimento autorizzatorio.

Articolo 30 - Modifica, sospensione o revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento il Comune può modificare, sospendere o revocare l'autorizzazione.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC).
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. La modifica comporta il rimborso, senza interessi e senza altro onere o indennità a carico del Comune, oppure l'integrazione del canone versato, come risulta dalla rideterminazione dello stesso in base ai nuovi elementi di calcolo.
5. Nel caso di sospensione temporanea il titolare dell'autorizzazione ha diritto esclusivamente alla restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata esposizione senza corresponsione di interessi e senza altro onere o indennità a carico del Comune, fermo restando che le esposizioni pubblicitarie permanenti non sono rimborsabili se già in essere al momento della sospensione.
6. La revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso del canone, senza interessi e senza altro onere o indennità a carico del Comune, limitatamente al periodo di esposizione non usufruito a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
7. La sospensione o la revoca del provvedimento di autorizzazione è altresì prevista quale misura preventiva per il contrasto all'evasione ed è attuata secondo le disposizioni del Titolo III del Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 31 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - e) il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro 30 (trenta) giorni per le esposizioni permanenti ed entro 15 (quindici) giorni per le esposizioni temporanee.
2. La decadenza non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo autorizzato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
3. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 (novanta) giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.

Articolo 32 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale del mezzo pubblicitario entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale del mezzo pubblicitario e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

Articolo 33 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

TITOLO IV TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 34 - Classificazione delle strade, aree/spazi pubblici ai fini del canone di occupazione

1. Ai fini dell'applicazione del canone di occupazione, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche basata su DUE categorie tariffarie, in sede di prima applicazione, è determinata nell'allegato A) del presente Regolamento e ne è parte integrante. Per le annualità successive la classificazione potrà essere modificata con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in mancanza si intende confermata la classificazione vigente.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade, aree o spazi pubblici classificati in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa della categoria superiore.

Articolo 35 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe del canone di occupazione sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'uso pubblico, ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia, nonché alla tipologia e finalità dell'occupazione.

2. Le tariffe del canone di esposizione pubblicitaria sono determinate in relazione al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie, alla tipologia ed alla illuminazione.

3. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e costituisce la tariffa di base. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata o esposta espressa in metri quadrati o lineari.

4. La tariffa di base del canone di occupazione è inoltre determinata per ciascuna delle categorie viarie di cui all'articolo 34 del presente Regolamento secondo la seguente classificazione:

- a) occupazioni rientranti nella 1^a categoria = tariffa più elevata
- b) occupazioni rientranti nella 2^a categoria = tariffa pari al 70% di quella fissata per la 1^a categoria.

5. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe di base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o riduzione.

6. I coefficienti moltiplicatori della tariffa di base nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono determinati, in sede di prima applicazione, nell'allegato B) e C) del presente Regolamento.

7. Per le annualità successive la tariffa di base e/o i coefficienti moltiplicatori potranno essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono confermati la tariffa e i coefficienti vigenti.

Articolo 36 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe del canone di occupazione sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa, al sacrificio imposto alla collettività per la sua sottrazione all'uso pubblico, ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia, nonché alla tipologia e finalità dell'occupazione.

2. Le tariffe del canone di esposizione pubblicitaria sono determinate in relazione al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie, alla tipologia ed alla illuminazione.

3. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata dall'art. 1, comma 827, della Legge n. 160/2019 e costituisce la tariffa base. Essa è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata o esposta espressa in metri quadrati o lineari.
4. La tariffa di base del canone di occupazione è inoltre determinata per ciascuna delle categorie viarie di cui all'art. 34 del presente Regolamento secondo la seguente classificazione:
 - a) occupazioni rientranti nella 1^a categoria = tariffa più elevata
 - b) occupazioni rientranti nella 2^a categoria = tariffa pari al 70 (settanta) per cento di quella fissata per la 1^a categoria.
5. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe di base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o riduzione.
6. I coefficienti moltiplicatori della tariffa di base nonché la fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono determinati, in sede di prima applicazione, nell'Allegato B) e C) del presente Regolamento.
7. Per le annualità successive la tariffa di base e/o i coefficienti moltiplicatori potranno essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono confermati la tariffa ed i coefficienti vigenti.

Articolo 37 - Modalità di determinazione del canone di occupazione

1. L'importo del canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - a) zona occupata del territorio comunale in base alla classificazione di cui all'art 34 del presente Regolamento;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, ovvero espressa in capacità per i serbatoi sotterranei;
 - c) durata dell'occupazione per le occupazioni temporanee;
 - d) tariffa base determinata secondo i criteri di cui all'art 35 e 36 del presente Regolamento;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario e al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni anche in relazione alle modalità di occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero calcolato ai sensi del precedente art. 36.
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore.
5. Non sono soggette al canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato e quindi occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadrato (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
7. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tariffabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.

8. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi od alle linee sporgenti. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

9. Eventuali oggetti o altri posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tariffabile.

10. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

11. Per tutte le occupazioni, sia permanenti che temporanee, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate al 10 (dieci) per cento.

12 Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta dal Servizio comunale competente.

Articolo 38 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di Euro 1,50 (uno e cinquanta).

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a Euro 800,00 (ottocento). Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 39 - Modalità di determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. L'importo del canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- a) entità del mezzo pubblicitario, espressa in metri quadrati;
- b) durata dell'esposizione per la pubblicità di durata inferiore all'anno solare;
- c) tariffa base determinata secondo i criteri di cui all'artt. 35 e 36 del presente Regolamento;
- e) valore economico dell'area in relazione al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari utilizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie, alla tipologia ed alla illuminazione.

2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione economica e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria. Per le diffusioni di messaggio pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di

applicazione, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 (novanta) giorni, sono considerate annuali;

3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria e per il numero dei giorni di esposizione, fatto salvo quanto riportato nell'art. 7, comma 7, del presente Regolamento.

4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore.

5. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

6. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

9. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

11. Il canone per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 40 - Occupazioni non assoggettate al canone di occupazione

1. Non sono soggette all'applicazione del canone di occupazione le seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, città metropolitane, dai comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87 – comma 1, lettera c) – del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- i) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni temporanee effettuate per propaganda politica, ideologica o sindacale e le occupazioni temporanee effettuate per raccolta di fondi, firme e/o adesioni per finalità culturali, scientifiche o di ricerca, umanitarie o assistenziali da enti o associazioni senza scopo di lucro fino a un massimo di superficie occupata pari a 10 (dieci) metri quadrati; qualora l'occupazione sia di superficie superiore ai 10 (dieci) metri quadrati, il canone è dovuto per l'intera superficie occupata;
- k) le occupazioni da parte di taxi e veicoli da noleggio con conducente nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- l) le occupazioni con passi carrabili comprese quelle autorizzate con cartello e le occupazioni con i gradini di accesso ai fabbricati;
- m) le occupazioni con rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap, nonché le occupazioni realizzate per l'abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio di tali soggetti;
- n) le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, terrazzi o verande, bow-windows, pensiline, cornicioni e simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni con tende solari o simili, fisse o retrattili siano esse di carattere stabile o temporaneo;
- p) le occupazioni di pronto intervento realizzate con ponti, impalcature, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti o q) tetti di durata non superiore ad un'ora;
- q) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 (sei) ore;
- r) le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili realizzate in occasione di festività, ricorrenze e celebrazioni civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quanto avvenga nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune;
- s) le occupazioni effettuate per il commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 (sessanta) minuti;

Articolo 41 - Esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

1. Non sono soggette all'applicazione del canone di esposizione pubblicitaria le seguenti esposizioni:
 - a) le diffusioni, sulle bacheche di proprietà dell'Ente, di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e con il patrocinio del comune di Bolzano Vicentino;
 - b) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati;
 - c) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- d) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesso o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- g) gli avvisi riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- h) i mezzi pubblicitari posti all'interno, sulle pareti esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 (due) metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 (dieci) metri lineari;
 - fino a 4 (quattro) metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 (dieci) e fino a 40 (quaranta) metri lineari;
 - fino a 6 (sei) metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 (quaranta) metri lineari;
- m) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della Legge n.289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- n) i messaggi pubblicitari realizzati in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- o) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Articolo 42 - Riduzioni delle tariffe del canone di occupazione

1. Ai sensi dell'art.1 – comma 821 lett. f) – della Legge n.160/2019 sono disposte le seguenti riduzioni:

- a) Riduzioni delle tariffe per occupazioni permanenti:
 - per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 25 (venticinque) per cento;
- b) Riduzione delle tariffe per occupazioni temporanee:
 - per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 25 (venticinque) per cento;
 - per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50 (cinquanta) per cento;
 - per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 (trenta) per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;

- per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 (cinquanta) per cento;
- per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell'80 (ottanta) per cento;
- per le occupazioni aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi (ad es.: scavo, messa in pristino dell'assetto stradale), la tariffa è ridotta del 50 (cinquanta) per cento.

Articolo 43 - Riduzioni e maggiorazioni delle tariffe del canone di esposizione pubblicitaria

1. Ai sensi dell'art.1, comma 821 lett. f), della Legge n.160/2019 è disposta la riduzione del 50 (cinquanta) per cento della tariffa per le seguenti esposizioni pubblicitarie temporanee:

- a) pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio del Comune o la collaborazione di enti pubblici territoriali a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati;
- c) pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Le riduzioni non sono cumulabili.

3. Ai sensi dell'art.1, comma 821, lett. f), della Legge n.160/2019 sono disposte le seguenti maggiorazioni:

- a) maggiorazione del 100 (cento) per cento della tariffa per la pubblicità permanente e temporanea effettuata in forma luminosa o illuminata;
- b) maggiorazione della pubblicità ordinaria e di quella effettuata all'esterno di veicoli e natanti, permanente e temporanea come segue:
 - fino a 5 (cinque) metri quadrati: tariffa base;
 - tra 5,01 (cinque/01) e 8,00 (otto) metri quadrati : maggiorazione del 50 (cinquanta) per cento della tariffa base;
 - superiore a 8,01(otto/01) metri quadrati: maggiorazione del 100 (cento) per cento della tariffa base.

TITOLO V PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 44 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario affidatario della gestione del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 45 - Superficie degli impianti affissionistici e sua ripartizione

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in 12 (dodici) metri quadrati per ogni mille abitanti o frazione.

2. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determina la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

3. La superficie degli impianti affissionistici viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica: 10 (dieci) per cento;

b) alle affissioni di natura commerciale: 90 (novanta) per cento.

Articolo 46 - Il piano generale degli impianti pubblicitari affissionistici

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821 lett. b) della Legge n.160/2019, per quanto non innovato con il presente Regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti affissionistici adottato dal Comune;

Articolo 47 - Tipologia degli impianti affissionistici

1. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del servizio deve fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) standardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato 70x100 centimetri;
- b) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato 70x100 centimetri;
- c) poster (mono o bifacciali) formato 6x3 metri.

2. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiali, formato, ecc.) sono determinate del Servizio comunale competente.

Articolo 48 - Soggetto obbligato al pagamento del canone sulle pubbliche affissioni

1. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto da colui che richiede il servizio e, in solido, da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 49 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. La tariffa di base del canone da applicare all'affissione di manifesti, come determinata in sede di prima applicazione nell'Allegato D) del presente Regolamento, è quella temporanea giornaliera di cui all'art.1, comma 827, della Legge n. 160/2019, pari ad Euro 0,60 con le maggiorazioni indicate nel suddetto Allegato e al successivo comma 2 del presente articolo.

Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è 70x100 centimetri e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 (dieci) giorni e periodi successivi di 5 (cinque) giorni o frazione.

2. Al canone sulle pubbliche affissioni si applicano le seguenti maggiorazioni:

- per ogni commissione inferiore a 50 (cinquanta) fogli il canone è maggiorato del 50 (cinquanta) per cento;
- per i manifesti costituiti da 8 (otto) fino a 12 (dodici) fogli il diritto è maggiorato del 50 (cinquanta) per cento;
- per i manifesti costituiti da più di 12 (dodici) fogli il diritto è maggiorato del 100 (cento) per cento;

3. Per le annualità successive la tariffa di base potrà essere modificata con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in mancanza si intende confermata la tariffa vigente.

Articolo 50 - Affissioni d'urgenza

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 (due) giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 (dieci) del diritto con un minimo di Euro 26,00 (ventisei) per ogni commissione.

Articolo 51 - Riduzione della tariffa del canone del servizio delle Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 52;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) del precedente comma 1 il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso di società e/o sponsor commerciali, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
4. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 52 - Pubbliche Affissioni non soggette al canone

1. Non sono soggette al canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 53 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta, il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 (novanta) giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i 2 (due) giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 (dieci) per cento del canone con un minimo di Euro 26,00 (ventisei) per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al Concessionario del servizio di gestione del canone, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
9. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti può essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, fatta salva la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente Regolamento, di colui che ha materialmente eseguito l'affissione e di colui in favore del quale l'affissione è stata fatta. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70x100 è stabilito in Euro 5,00 (cinque) per ogni manifesto deaffisso o coperto

Articolo 54 - Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere deve essere consegnato a cura degli interessati, allegando copia dell'attestazione di versamento del canone, salvo i casi di esenzione dal medesimo. I manifesti devono essere consegnati non oltre il quarto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

La consegna del materiale deve avvenire almeno 4 (quattro) giorni prima della data di uscita dei manifesti.

2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali sanzioni di legge, sia penali che civili, vigenti in materia.

Articolo 55 - Annullamento della commissione

1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del canone versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:

- a) nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 53 del presente Regolamento la richiesta di annullamento deve pervenire al Comune o al Concessionario affidatario della gestione del canone entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di spazio indisponibile o di avverse condizioni meteorologiche;
- b) l'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 dell'art. 53 del presente Regolamento deve pervenire al Comune o al Concessionario affidatario della gestione del canone almeno 2 (due) giorni precedenti quello di inizio dell'affissione.

2. Il materiale relativo alle commissioni annullate è tenuto a disposizione del committente per 17 (diciassette) giorni dalla data di uscita preventivamente richieste.

TITOLO VI DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 56 - Dichiarazione per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione, così come previsto dall'art. 1, comma 821, lett. e) della Legge n.160/2019.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo al Comune ovvero al Concessionario del servizio di gestione del canone, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. È prevista la presentazione della dichiarazione al Comune, ovvero al Concessionario del servizio di gestione del canone, per le esposizioni pubblicitarie soggette al pagamento del canone e per le quali non è necessaria l'autorizzazione comunale.

Articolo 57 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per importi superiori a Euro 1.500,00 (millecinquecento) è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione.
3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 (cinquanta) centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 (cinquanta) centesimi di euro.
4. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 1,03.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 59 del presente Regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone è effettuato con le modalità standardizzate previste dalla legge.

Articolo 58 - Accertamenti – Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Locale e agli altri eventuali soggetti previsti dall'art. 1, comma 179, della Legge n. 296/2006 provvedono il Responsabile dell'Entrata o il Concessionario affidatario della gestione del canone.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo di accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario affidatario della gestione del canone.

3. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata ed entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone o l'indennità, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità e sanzioni per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di apposito atto di determinazione delle somme dovute, con invito ad adempiere nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, ai sensi dell'art.1, comma 792 della Legge n.160/2019. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

Articolo 59 - Indennità e sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. n. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dall'art.1, comma 821, della Legge n.160/2019.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi si applicano:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 (cinquanta) per cento, considerando a tal fine permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la loro durata si presume non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui al precedente punto a), ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 e dell'art. 23 del Codice della Strada di cui al D. Lgs. n. 285/1992.

Sulla somma dovuta a titolo di indennità si applicano gli interessi legali. La sanzione amministrativa pecuniaria è determinata sull'importo dell'indennità senza interessi.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone si applica una sanzione pari al 30 (trenta) per cento del canone dovuto o del restante canone dovuto o versato in modo tardivo; tale sanzione non può comunque essere inferiore a Euro 25,00 (venticinque) né maggiore a Euro 500,00 (cinquecento) nel rispetto della Legge n.689/1981 e nella misura fissata dall'art.7-bis del D. Lgs. n. 267/2000. Sulle somme tardivamente versate, a condizione che il pagamento sia eseguito entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza, sono applicati esclusivamente gli interessi legali.

4. Sull'ammontare del canone non pagato, parzialmente pagato o tardivamente pagato e sull'indennità sono applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:

- per gli omessi, parziali o tardivi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il pagamento;
- per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
- per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi temporanei dal giorno dal quale si presumono effettuati ai sensi del precedente comma 2, lett. a).

5. Alle altre violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque) ad Euro 500,00 (cinquecento), misura fissata dall'art.7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge n.689/1981.

6. Il pagamento dell'indennità e delle sanzioni, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 60 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito

il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge n.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2, della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n.689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile del servizio comunale competente ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in 7 (sette) giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o Regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 61 – Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 al Comune o al Concessionario affidatario della gestione del canone e fatta pervenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'annullamento deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 (novanta) giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del canone può, anche d'ufficio, annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 62 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. n.602/73, così come disposto dall'art. 1, comma 792 della Legge n.160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel precedente comma 1 è svolto dal Comune o dal Concessionario affidatario della gestione del canone.

Articolo 63 -Rimborsi

1. Le richieste di rimborso, di quanto indebitamente versato, devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata al Comune o al Concessionario affidatario della gestione del canone, entro il termine di 5 (cinque) anni, dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di ricorso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sentenza è diventata definitiva.
2. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone deve effettuare il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista dal Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

TITOLO VII PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 64 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini dell'applicazione del canone la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
2. Non danno luogo ad applicazione del canone le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come definitivo al precedente comma 1. Non danno, altresì, luogo ad applicazione del canone le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività generalizzata; sono invece tassabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi.
3. Ai fini dell'applicazione del canone la superficie dell'occupazione si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo; in tale ipotesi la superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui al precedente comma 3.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzatorio. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l'accesso con veicoli, può essere avanzata richiesta al Comune di abolizione. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale, ove necessario, sono a carico del richiedente.

7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 (venti) annualità.

Articolo 65 - Occupazione con impianti di distribuzione di carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni è quella corrispondente all'intera area di servizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione di sottosuolo con riferimento alla loro capacità ai sensi dell'art.1, comma 829 della Legge n.160/2019.

Articolo 66 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al D. Lgs. n. 285/1992, e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. Il canone di occupazione di suolo deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile è applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 (trenta) per cento dell'importo.

Articolo 67 - Serbatoi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 829, della Legge n. 160/2019 per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa base di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 (cinque) per cento sulla misura della capacità.

Articolo 68 - Occupazioni con griglie, intercapedini, cappotti di edifici

1. Per le occupazioni realizzate con griglie, intercapedini e cappotti esterni di coibentazione termica/acustica degli edifici è disposta la possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a 5 (cinque) volte la tariffa annuale applicata.

Articolo 69 - Occupazioni a sviluppo progressivo

È consentito alle attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es.: scavo, manutenzione, posa di cavi e condutture, messa in pristino dell'assetto stradale, ecc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone viene calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con l'applicazione della tariffa giornaliera definita e con il relativo coefficiente moltiplicatore.

Articolo 70 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50 (cinquanta) per cento sino a 100 (cento) metri quadrati;
- del 25 (venticinque) per cento per la parte eccedente 100 (cento) metri quadrati e sino a 1000 (mille) metri quadrati;
- del 10 (dieci) per cento per la parte eccedente 1000 (mille) metri quadrati.

Articolo 71 - Occupazioni con tende

1. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tariffabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, e soggette a tariffazione, risulterà tariffabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

TITOLO VIII

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 72 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari – “camion vela”

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio e altrui all'interno e/o all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati i messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel senso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatorio prevista per gli impianti fissi.

2. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lett. q) del D.P.R. n. 495/1992, se operano sul territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.

Articolo 73 - Pubblicità realizzata su carrelli dei supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i carrelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 74 - Preinsegne – Freccie direzionali

1. Le preinsegne o freccie direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente Regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si deve tener conto della sola superficie del pannello perimetrato.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 75 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni e le autorizzazioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'art. 1 della Legge n.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.